

Roma, 29 marzo 2013

Spett.le

Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione della Giustizia Tributaria

Via dei Normanni, 5

00184 ROMA

(c.a. Dott. Fiorenzo Sirianni)

Oggetto: Contributo unificato nel processo tributario.

Raccomandata a r

Primi rilievi alla Direttiva n.2/DGT del 14.12.2012 in tema di ricorso cumulativo oggettivo.

Con la direttiva n. 2/DGT del 14/12/2012, Il Ministero delle Finanze, per il tramite della Direzione della Giustizia Tributaria, ha fornito una serie di risposte a quesiti in tema di "contributo unificato nel processo tributario".

Con la presente nota, si intende porre attenzione in particolare all'interpretazione fornita in risposta al quesito n. 18, con il quale la DGT si esprime in ordine alla quantificazione del valore della lite fiscale concernente la fattispecie del ricorso cumulativo oggettivo, ossia quel ricorso mediante il quale "risultino impugnati più atti di accertamento". Riticne infatti il Ministero che "in caso di un unico ricorso contro più atti (...) il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori". Ciò desunto in forza del comma 5 dell'art 12 del D.Lgs 546/1992, a tenore del quale il valore della lite è determinato in base a "l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato".

Tale interpretazione non appare tuttavia condivisibile, in quanto non si ritiene conforme al dettato normativo.

L'art.9 del DPR 115/2002 stabilisce che "è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo quanto previsto dall'art. 10. "





Secondo la propria legge regolatrice, il contributo unificato è quindi dovuto "per il processo".

L'interpretazione fornita in seno alla direttiva n.2/DGT opera una trasposizione dal processo all'atto impugnato. Secondo quanto sopra esposto, si pretenderebbe di commisurare la tassazione in funzione dei diversi atti contestualmente impugnati che, quindi, rileverebbero singolarmente al fine della individuazione della base imponibile.

Si ritiene che tale interpretazione esorbita dalla portata della norma regolatrice del contributo perché non considera il disposto dell'art 10 c.p.c., laddove è espressamente stabilito che "le domande nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro".

Più in generale, l'interpretazione proposta pare privilegiare le finalità di recupero al principio di economia degli atti processuali. Non sono rari i casi nei quali, a parità di base imponibile, ossia a parità di imposta, al contribuente verrà imposto un onere economico maggiore, anche in presenza di un costo processuale perfettamente identico, a seconda che l'oggetto del singolo giudizio fiscale attenga ad uno solo ovvero a più atti. E ciò malgrado il comportamento del ricorrente, che ha di fatto ridotto al minimo il costo dell'amministrazione della giustizia tributaria.

Senza considerare l'imprevedibile aumento delle impugnative avverso gli atti di recupero, già preannunziati dalle segreterie delle Commissioni Tributarie, subitaneamente indotte ad una rigida applicazione della controversa interpretazione.

Con l'augurio che il contributo oggi offerto possa indurre l'Amministrazione ad una eventuale rivisitazione della propria interpretazione, immaginando in tal guisa di interpretare lo spirito di collaborazione tra i diversi attori del processo tributario che ha sempre informato la nostra associazione, l'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario

Giudice

Il Rresidente Avv. Ratrizio Tumietto